

STATUTO

CONSORZIO SOCIALE CITTA' DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA GALILEO GALILEI
168

Numero REA: MO - 416907

Codice fiscale: 03777230362

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n.69239/16886

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, ai sensi delle disposizioni nonchè nel rispetto dei requisiti di cui all'art.8 della Legge 08/11/1991 n° 381, nella forma prevista dall'art.27 del Decreto Lgs C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società denominata "**Consorzio Sociale Città di Modena società cooperativa sociale**", abbreviabile anche in "**CSCM scs**".

La Società ha sede in Modena, e potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Società ha durata coincidente con quella dell'affidamento della gestione del servizio di SERVIZIO DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, CON AFFIDAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI, e per l'eventuale complessivo periodo di accreditamento, attualmente ubicato presso l'immobile denominato RSA 9 GENNAIO di Modena.

La durata della Società non potrà comunque superare la data del 31/12/2050, salvo che non sia espressamente prorogata nel rispetto delle vigenti norme di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro.

La Società persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.

a) della legge 381/91 ed attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative associate, anche fornendo alle stesse in via diretta ed indiretta servizi, assistenza e coordinamento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione di interventi e progetti, e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Esso si propone di:

1) gestire, in qualità di soggetto prestatore, i servizi di casa residenza per anziani non autosuf-

ficienti e di centro diurno per anziani non autosufficienti, con affidamento di servizi aggiuntivi connessi, attualmente ubicato presso l'immobile denominato RSA 9 GENNAIO di Modena.

2) concorrere a tutti gli eventuali rinnovi e a tutte le eventuali integrazioni e variazioni dell'accreditamento dei servizi di cui al precedente punto 1.

3) svolgere le attività di cui al proprio oggetto sociale.

4) provvedere all'organizzazione unitaria dell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni necessarie alle attività previste contrattualmente.

Su delibera del Consiglio d'Amministrazione la Società potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In attuazione dei propri scopi la Società si propone di svolgere le seguenti attività:

1) svolgere in forma associata e unificata, in qualità di soggetto prestatore unico, i servizi di casa residenza per anziani non autosufficienti e di centro diurno per anziani non autosufficienti, con affidamento di servizi aggiuntivi connessi, attualmente ubicato presso l'immobile denominato RSA 9 GENNAIO di Modena.

2) svolgere in forma associata e unificata, in qualità di soggetto prestatore unico, i servizi connessi al servizio di cui al precedente punto 1)

3) l'esercizio di tutte le attività socio-sanitarie ed accessorie per la realizzazione completa dei servizi accreditati come previsti dai contratti di servizio stipulati, mediante il coordinamento delle capacità tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie delle imprese socie e mediante risorse acquisite direttamente quando non offerte dai soci, nonché di ogni attività, operazione e iniziativa utile alla compiuta esecuzione, in forma unitaria, da parte dei soci, delle obbligazioni derivanti, direttamente o indirettamente, dai contratti di servizio stessi.

4) provvedere alla direzione organizzativa del coordinamento dell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal contratto di servizio. Tale compito sarà svolto dalla Società, direttamente o in-

direttamente attraverso l'attività dei soci, nell'interesse dei consorziati, ponendo in essere anche i necessari rapporti contrattuali con terzi fornitori di beni, prestatori d'opera o di servizi, ivi compreso istituti, aziende di credito e società finanziarie, nel rispetto del contratto di servizio e delle disposizioni di legge.

5) provvedere a razionalizzare e ottimizzare il flusso dei costi e dei ricavi dei consorziati, derivanti dall'esecuzione dei servizi, attraverso le procedure contabili ed amministrative consentite dalla legge, nel rispetto degli accordi e dei patti che saranno assunti dalle consorziate e del mandato che riceverà tramite i patti stessi, che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della Società a titolo di accettazione del mandato stesso.

La Società dovrà pertanto provvedere al puntuale adempimento dell'esecuzione di tutti i servizi e di tutte le prestazioni ed obblighi derivanti dall'espletamento dell'affidamento della gestione complessiva così come definito nel relativo contratto di servizio.

In tali ambiti la Società potrà:

- a) provvedere all'esecuzione dei lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura anche mediante conferimento di appalti o incarichi a soci e a terzi, nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;
- b) gestire i servizi intrattenendo con gli utenti, le Pubbliche amministrazioni e i terzi in genere tutti i rapporti necessari.

La Società potrà rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo indicato all'articolo precedente, la Società potrà:

- a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi, oltre che di personale dipendente, di soci-prestatori di lavoro e di dipendenti delle cooperative socie;
- b) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;
- c) stipulare contratti o convenzioni con enti pub-

blici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per affidarne l'esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private;

d) svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività della Società o ne richieda la collaborazione o la prestazione;

e) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) offrire sostegno finanziario alle cooperative socie;

h) assumere partecipazioni in altre imprese; costituire o aderire a consorzi, società, enti ed organismi che abbiano scopi simili o svolgano attività accessorie a quelli della Società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo; tutto ciò ai fini del miglior conseguimento degli scopi sociali;

i) chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E. dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, dagli enti locali e, in genere, da istituzioni pubbliche e private; ricevere contributi, liberalità, donazioni, lasciti;

j) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività solidaristiche che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate e quelle per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente. La Società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti o finanziamenti dai Soci, nei limiti e con i criteri stabiliti dal C.I.C.R., ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 01/09/1993

n. 385.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della Società in qualità di soci le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 12 del 17/07/2014 e successive modificazioni.

Possono altresì assumere la qualità di socio le società cooperative e loro consorzi che, in base alle leggi vigenti e previe le necessarie autorizzazioni amministrative, possano prendere parte alla specifica attività costituente l'oggetto sociale ed intendano quindi partecipare all'attività mutualistica condividendo le finalità e le attività promosse dalla Società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Società.

La base sociale dovrà essere costituita da cooperative sociali e/o loro consorzi in misura non inferiore a quella fissata dall'art.8 della Legge 8/11/1991 n° 381.

Non potranno pertanto, in ogni caso, essere ammesse le imprese costituite in forme diverse da quelle indicate e disciplinate dalla legge 08/11/1991 n° 381 qualora la loro ammissione comporti il superamento dei limiti di cui all'art.8 della stessa legge 381.

Art. 6 (domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica;
- b) gli estremi della delibera dell'organo competente che approva l'adesione;
- c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o comunque di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali;
- d) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;
- e) il numero dei soci;

- f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 e seguenti del presente statuto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione o indicate nell'apposito modulo di domanda di ammissione.

Art. 7 (Delibera di ammissione)

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Nella sua deliberazione il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto dei requisiti richiesti dall'art.8 della Legge 8/11/1991 n° 381. Qualora l'ammissione del richiedente comportasse la perdita dei suddetti requisiti, la richiesta non potrà essere accolta.

Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, nella prima riunione successiva qualora questa sia prevista entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora non sia prevista

una riunione entro tale termine il Consiglio dovrà provvedere ad apposita convocazione che fissi la riunione entro tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci;
- d) a non svolgere attività contrastanti o concorrenti con gli interessi della Società.

Art. 9 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

- a) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b) di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la Società istituisce a vantaggio dei soci;
- c) di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;
- d) di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato;
- e) di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, dal

regolamento generale e compatibilmente con le possibilità della società.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in caso di proroga della durata della società;
- d) che dichiari di non avere più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della Società.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art.43.

Art. 12 (Effetti del recesso)

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della Società;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo o all'adempimento delle prestazioni o obbligazioni accessorie previste dal regolamento interno;

e) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e commerciali nei riguardi della Società;

f) non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno emanati e delle deliberazioni adottate dagli organi della Società;

g) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

h) non informi il proprio operato alle disposizioni delle leggi e ai principi della cooperazione;

i) che perda la qualifica di cooperativa sociale, qualora in possesso della stessa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 14 (Controversie in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto ed escluso avrà diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 24, lettera c).

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapp-

prezzo eventualmente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere c), d), e), f), g), h) e i), oltre al risarcimento dei danni potranno essere tenuti al pagamento di una penale, ove essa venisse determinata nel regolamento.

Comunque, la Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV SOCI
SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi hanno ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale di 500 euro.

La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli,

le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, determinati con la delibera di emissione delle relative azioni, comunque nel rispetto di limiti di legge;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, la delibera di emissione potrà attribuire più voti, con un massimo di 5, ai sovventori, in proporzione al capitale apportato.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/5 (un quinto) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci

ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 15, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore non superiore a quello stabilito dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale di 500 €;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 7;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Tutte le riserve ad eccezione di quella prevista

dalla lettera "c" sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 6 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Attraverso la relazione sulla gestione o con un autonomo documento, il Consiglio di Amministrazione potrà illustrare l'andamento dell'attività della Società anche nei suoi risvolti sociali nei confronti dei soci, dei non soci e della comunità tut-

ta.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi sia per i soci cooperatori che per i soci sovventori, comunque nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci sovventori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento generale.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota di capitale detenuta da cia-

scun socio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 27 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
4. la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto nominato per la revisione legale dei conti;
5. l'approvazione dei regolamenti interni;
6. l'emissione di azioni di sovvenzione, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21;
7. l'eventuale determinazione, su proposta degli amministratori in sede di approvazione del bilancio, del sovrapprezzo dovuto dai nuovi soci;
8. la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci mediante domanda scritta e motivata diretta al Presidente della Società.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima della data

fissata per l'adunanza a tutti i soci all'indirizzo risultante a libro soci per lettera raccomandata, o raccomandata a mano, o inviato per fax, o inviato per posta elettronica certificata, o per e-mail.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e i punti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche nel giorno successivo alla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e sindaci, se nominati.

Art. 29 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modifiche al regolamento generale che disciplina i rapporti mutualistici, tuttavia, sarà richiesta la maggioranza qualificata del 70% dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea.

Art. 30 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in difetto dal consigliere più anziano di età, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, scelto anche tra non soci, per la redazione del verbale.

Il verbale di assemblea straordinaria sarà redatto da un notaio.

Oltre alla persona che rappresenta la cooperativa socia ai fini dell'espressione del diritto di voto, alle assemblee possono presenziare, partecipando anche alla discussione ma senza diritto di voto, anche gli amministratori e gli addetti agli uffici commerciali, tecnici ed amministrativi degli enti associati.

Art. 31 (Votazioni)

Le votazioni verranno effettuate normalmente in forma palese, per alzata di mano. L'assemblea potrà tuttavia deliberare modalità diverse di votazione.

Art. 32 (Diritto di Voto)

Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore avrà diritto ad un numero differenziato di voti in base al valore delle quote possedute secondo la specifica che segue:

- quota sottoscritta fino ad euro 10.000,00 n° 1 voto;
- quota sottoscritta da euro 10.000,01 ad euro 30.000,00 n° 2 voti;
- quota sottoscritta da euro 30.000,01 ad euro 60.000,00 n° 3 voti;
- quota sottoscritta da euro 60.000,01 ad euro 90.000,00 n° 4 voti;
- quota sottoscritta oltre euro 90.000,01 n° 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo e terzo comma.

Le persone giuridiche socie interverranno all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata, mediante delega scritta.

I delegati delle cooperative socie che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori - appartenenti alla stessa categoria di soci cooperatori o sovventori - mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

Art. 33 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche indicate dalle cooperative socie.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori sono revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma C.C., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e di un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dal primo comma.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea; a tutti i consiglieri potrà essere corrisposto un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio, da fissarsi dall'assemblea. Ad essi spetta soltanto, a meno che l'Assemblea non deliberi altrimenti, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Agli amministratori che svolgono particolari funzioni può essere riconosciuta da parte del Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Collegio Sindacale, una corrispondente remunerazione.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno 1/3 dei consiglieri di amministrazione o il Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggio-

ranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Il Consigliere, che si trova in conflitto di interessi con la società nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 36 (Presidente)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni assunte.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritte. La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, senza necessitare di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche avvalendosi di apposite commissioni di lavori aperte ai soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Società aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere e licenziare il personale della società, nella categoria degli operai, impiegati e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione, conferire specifiche deleghe ai dirigenti, definendone i limiti e i controlli;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che il presente statuto e la legge riservano all'assemblea;
- istituire gruppi di lavoro tematici per approfondire i temi inerenti le attività della Società, secondo i criteri elencati nel regolamento generale o in apposito regolamento interno.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative o di trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Art. 38 (Deleghe)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati con funzioni tecniche o, in genere, consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge, la Società procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2409 bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

Il conferimento, la durata, la revoca, le dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, nonché lo scioglimento dal relativo contratto sono disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39.

Qualora il Collegio sindacale non sia chiamato ad esercitare il controllo legale dei conti, ai sensi dell'art. 42, comma 6, il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambio di informazioni con il Collegio sindacale:

- Esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,

ove redatto;

· Verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies, primo comma c.c. o quelli tempo per tempo vigenti. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto dall'incarico. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del sostituto.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi

della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci.

Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono in forma rituale secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Oltre al regolamento generale che disciplina i rap-

porti tra la Società e le cooperative socie, determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per specifiche materie, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Mentre le modifiche al regolamento generale possono essere deliberate soltanto con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'art. 29, l'approvazione e le successive modifiche degli ulteriori regolamenti previsti dal presente statuto sono soggetti alle ordinarie maggioranze indicate nel primo e secondo comma del medesimo articolo.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Massimo Ascari

" : Gaetano De Vinco

" : Arturo Nora

" : Daniele Parmeggiani

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Modena, lì 1 dicembre 2017

NOTAIO TOMASO VEZZI

Atto in esenzione dal bollo ai sensi della L. 8.11.1991 n.381 e del D.lgs 4.12.1997 n. 460 e modificazioni successive.

NOTAIO TOMASO VEZZI